Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
3264 - 3406

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Istituzione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 3264
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, perturbazioni del mercato e focolai di pandemie
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. In caso di tali eventi, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione degli agricoltori tempestivamente. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica, un evento catastrofico o perturbazioni del mercato, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno

causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote possono essere più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

Si è concordato di trasferire l'ex articolo 38, paragrafi 1 e 4, del regolamento NRP.

Aggiunta della frase "In caso di tali eventi, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione degli agricoltori tempestivamente".

"30 %" sostituito da "20 %";

aggiunta di "o perturbazioni del mercato";

"sono" sostituito da "possono essere".

Emendamento 3265

Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 38 del regolamento NRP).

Emendamento 3266
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali

pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare

la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Emendamento 3267
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o

un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Emendamento 3268
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento

Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Articolo 20 ter (nuovo) (ex articolo 38 del regolamento NRP) Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, garantendo un accesso rapido, semplificato ed efficace al fine di tutelare la continuità dell'attività e produzione agricola. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di pagamento in caso di crisi siano concepiti in modo da consentire una rapida mobilitazione dei fondi, con un ritardo amministrativo minimo.
	3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata, consentendo allo Stato membro di scegliere il metodo più appropriato e meno oneroso.
	4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione, tenendo conto della gravità dell'evento, delle specificità regionali e della necessità di garantire un rapido recupero della capacità di produzione agricola. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare

la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

Gli Stati membri provvedono affinché i meccanismi di sostegno alle crisi siano coordinati con gli strumenti di gestione del rischio nell'ambito della PAC al fine di evitare duplicazioni e garantire un uso coerente ed efficiente dei fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 3269
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	1 bis. (nuovo) Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, attraverso il controllo di coerenza e verifica della Commissione di cui all'articolo 2 del presente regolamento e all'articolo 23, paragrafo 1 del [regolamento NRP], che l'aiuto non sia concesso in modo tale da incoraggiare pratiche di adattamento inadeguato. Conformemente al principio dell'efficienza di bilancio, gli aiuti per il

ripristino della produzione sono adeguati al clima per ridurre al minimo l'esposizione ripetuta a rischi identici o analoghi: il reimpianto e il ripristino sono multispecie, promuovono un'elevata diversità genetica e sono resilienti per quanto riguarda gli organismi nocivi, il clima e l'acqua, evitando le monocolture. La Commissione verifica che gli Stati membri utilizzino i pagamenti in caso di crisi solo in combinazione con attività di prevenzione e attenuazione dei rischi.

1 ter. (nuovo) In linea con i paragrafi precedenti, gli Stati membri possono attribuire priorità ai pagamenti in caso di crisi ai beneficiari che attuano, o si impegnano ad attuare entro un periodo definito dagli Stati membri, misure e interventi preventivi e di adattamento a livello di azienda agricola volti a ridurre l'esposizione a tali eventi e ad attenuarne l'impatto. Gli Stati membri definiscono i requisiti minimi per tali misure preventive e di adattamento.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 38 del regolamento NRP).

Aggiunti i paragrafi 1 bis e 1 ter.

È necessario ricostruire meglio dopo una crisi, in modo che il sistema sia più resiliente e adeguato alle sfide odierne, per evitare di sprecare denaro pubblico.

Emendamento 3270
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Sostegno allo sviluppo delle cooperative di produzione agricola, delle cooperative agricole e delle organizzazioni di produttori
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di cooperative di produzione agricola, cooperative agricole e organizzazioni di produttori.
	2. Il sostegno può comprendere, in particolare:
	(a) la costituzione di nuovi soggetti;
	(b) lo sviluppo di soggetti esistenti;
	(c) investimenti comuni;
	(d) lo sviluppo delle capacità di stoccaggio;
	(e) lo sviluppo delle operazioni di trattamento;
	(f) l'organizzazione di vendite comuni;
	(g) acquisti comuni di mezzi di produzione;
	(h) l'attuazione di tecnologie innovative;
	(i) la digitalizzazione delle attività;
	(j) misure di promozione.
	3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia volto a rafforzare la competitività delle aziende agricole, a migliorare la posizione dei produttori agricoli nella filiera alimentare e ad aumentare il valore aggiunto mantenuto dai produttori.
	4. Il sostegno può essere concesso sotto forma di:
	(a) sussidi;
	(b) strumenti finanziari;
	(c) aiuti per servizi di consulenza;

(d) aiuti alla formazione.

Or. pl

Emendamento 3271
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Tassi di cofinanziamento per le regioni ultraperiferiche
	1. In deroga alle norme comuni in materia di contributi finanziari per i piani NRP, il tasso di finanziamento dell'Unione è pari al 100 % per le spese seguenti:
	(a) misure agricole nell'ambito del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 349 TFUE e a norma del regolamento (UE) n. 228/2013;
	(b) altri regimi di sostegno al reddito nelle regioni ultraperiferiche.
	2. Nel caso delle misure di sviluppo rurale, in particolare delle misure di sostegno agli investimenti, nonché delle misure relative agli svantaggi naturali e delle misure agro-ambientali e climatiche adottate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i contributi finanziari dello Stato membro interessato non possono superare il 15 % della spesa pubblica totale ammissibile.

Or. pt

Emendamento 3272

Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Articolo 20 ter (nuovo) Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
	4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 38 del regolamento NRP).

SOPPRESSIONE: "Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno".

Non è opportuno stabilire soglie differenziate, perché per la maggior parte degli eventi eccezionali non esistono azioni preventive a livello di azienda agricola.

Emendamento 3273
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater

Articolo 20 quinquies (nuovo) (ex articolo 41 del regolamento NRP) - Attuazione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi

1. Qualora gli Stati membri prevedano interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale oggetto di sostegno sulla base delle superfici previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie massima oggetto di sostegno per l'intera Unione. L'applicazione di tale superficie massima oggetto di sostegno tiene conto dell'importanza strategica delle colture oleaginose e proteiche per la sicurezza alimentare dell'Unione, l'autonomia alimentare, la rotazione delle colture, la resilienza del suolo, l'adattamento alla siccità e la riduzione della dipendenza dalle importazioni.

2. Ogni Stato membro che intenda concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica nel piano NRP le corrispondenti superfici previste, espresse in ettari. Tali superfici previste sono giustificate sulla base di criteri oggettivi, tra cui le condizioni agronomiche, il potenziale produttivo regionale, il ruolo delle colture oleaginose e proteiche nella rotazione delle colture, la resilienza alla siccità, la sicurezza alimentare e foraggera e la necessità di mantenere l'attività agricola nelle zone a rischio di abbandono.

3. Se tutte le superfici previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani PNR superano la superficie massima oggetto di sostegno per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie di riferimento indicativa oggetto di sostegno per ciascuno Stato membro. Tale superficie di riferimento oggetto di sostegno è calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato

membro della superficie media coltivata nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano, tenendo conto di criteri agronomici, climatici e socioeconomici oggettivi, tra cui la vulnerabilità alla siccità, il ruolo dei semi oleaginosi nella rotazione delle colture, la dipendenza regionale da tali colture, l'autonomia in termini di proteine e foraggio e le zone a rischio di abbandono. Tale superficie di riferimento oggetto di sostegno non impedisce agli Stati membri di aumentare le superfici oggetto di sostegno qualora ciò sia debitamente giustificato da esigenze agronomiche, climatiche o socioeconomiche oggettive, in particolare la vulnerabilità alla siccità, l'autonomia in termini di proteine e foraggio, i requisiti di rotazione delle colture e la prevenzione dell'abbandono dei terreni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento PNR [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di tali Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le superfici previste nei piani NRP conformemente ai coefficienti di riduzione, garantendo che tale adeguamento non incida in modo sproporzionato sulle regioni o sui sistemi agricoli in cui le colture oleaginose e proteiche sono essenziali per la rotazione delle colture, l'adattamento alla siccità, l'autonomia alimentare, la resilienza del suolo o il mantenimento dell'attività agricola.

6 bis. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di concedere un sostegno agli agricoltori che producono colture oleaginose o proteiche nell'ambito di altri interventi della PAC, compresi il sostegno accoppiato al reddito, le azioni agroambientali e per il clima, gli

investimenti, gli strumenti di gestione del rischio, i piani di efficienza, il ricambio generazionale, il programma LEADER o gli interventi relativi agli obiettivi rurali, a condizione che tale sostegno sia conforme alle norme applicabili dell'Unione e internazionali.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole destinati al consumo domestico da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1. Ciò non pregiudica la possibilità di sostenere gli agricoltori che coltivano semi di girasole per il consumo domestico nell'ambito di altri interventi della PAC al di fuori dell'ambito di applicazione del paragrafo 1, compresi gli investimenti, gli strumenti di gestione dei rischi, le azioni agroambientali e climatiche, gli interventi LEADER o gli interventi relativi agli obiettivi rurali, qualora tale sostegno contribuisca alla resilienza agricola, alla diversificazione delle colture, al valore aggiunto o al mantenimento dell'attività agricola.

Or. es

Emendamento 3274
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	1. Il presente capo stabilisce tipi specifici di intervento nel settore agricolo intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.

2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Eubea.

3. Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento sui piani NRP, gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti: a) garantire alle isole minori del Mar Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali per il consumo umano o la trasformazione e di fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro lontananza estrema o alla loro insularità, senza pregiudicare la produzione locale né la loro crescita; b) garantire il futuro a lungo termine e lo sviluppo delle attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, compresa la produzione, la trasformazione e la vendita di colture e prodotti locali, prestando particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare e mantenendo e rafforzando la loro competitività.

4. La Grecia può attuare nelle isole minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento sui piani nazionali di ripresa, a eccezione di quelli di cui alla lettera o) [regioni ultraperiferiche] del medesimo articolo [tipi di intervento].

5. La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [Sostegno ai prodotti agricoli locali].

6. Tuttavia, i beneficiari del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [Sostegno ai prodotti agricoli locali] che ricevono un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR sono esentati dai requisiti di gestione

responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 3275
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione relativi al sistema integrato
	1. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dall'articolo 20 undecies sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con: (a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c); (b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c). 2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: (a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione: i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4; ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri; (b) le caratteristiche di base e le norme relative a: i) l'AMS; ii) il GSA; iii) il SIPA iv) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3 [procedura di comitato, procedura d'esame].

Or. en

Emendamento 3276
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Articolo 40 del regolamento NRP – Il sostegno interno dell'OMC è stato spostato dal regolamento NRP
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato II bis [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite agli articoli 2 bis e 2 ter [Definizioni e definizioni quadro], in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), f) g), o) e p) del presente regolamento soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato II bis [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato II bis [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC,

se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. ro

Emendamento 3277
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno alla ritenzione idrica e alla resilienza delle aziende agli effetti dei cambiamenti climatici
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti che aumentano la resilienza delle aziende agricole agli effetti dei cambiamenti climatici.
	2. Il sostegno può comprendere, in particolare:
	(a) la costruzione e l'ammodernamento di impianti di ritenzione idrica;
	(b) lo sviluppo di misure di ritenzione idrica su piccola scala;
	(c) la costruzione di impianti di drenaggio che contribuiscano a trattenere l'acqua;
	(d) investimenti volti a conseguire una maggiore efficienza nell'uso delle risorse idriche;
	(e) sistemi di monitoraggio della siccità e di gestione delle risorse idriche;
	(f) soluzioni che limitano l'impatto della siccità e delle inondazioni;
	(g) investimenti volti a combattere il degrado del suolo.
	3. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per misure volte a rafforzare la capacità delle aziende di adattarsi ai cambiamenti climatici e a limitare il rischio di perdite di produzione derivanti

da eventi climatici estremi.

4. Nello stabilire le condizioni per il sostegno, gli Stati membri tengono conto delle condizioni climatiche, idrologiche e ambientali locali e della necessità di aumentare la resilienza dell'agricoltura agli effetti dei cambiamenti climatici.

Or. pl

Emendamento 3278
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), di tale regolamento, soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono

indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 40 del regolamento NRP).

Emendamento 3279
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), del regolamento NRP, soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati

nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. en

Emendamento 3280
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 5, lettere a), d), g), o) e p), del presente regolamento, soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece

attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. en

Emendamento 3281
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Sostegno interno dell'OMC
	1. Gli Stati membri progettano gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC sulla scorta dei tipi di intervento elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento, comprese le definizioni e le condizioni stabilite all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo) del presente regolamento, nonché all'articolo 4 del regolamento NRP, in modo che risultino conformi ai criteri di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
	2. Il sostegno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), g), o) e p), di tale regolamento soddisfa i criteri di cui ai punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC indicati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC elencati nell'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un diverso punto dell'allegato 2 dell'accordo

sull'agricoltura dell'OMC, se precisato e spiegato nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 40 del regolamento NRP.

Emendamento 3282
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	(nuovo) Disposizioni transitorie
	Il presente regolamento dovrebbe prevedere il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC per il periodo 2023-2027 ("attuale quadro della PAC") e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio negli anni 2028 e 2029 ("periodo transitorio") fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico.

Or. en

Motivazione

Date le tempistiche legislative e la complessità del nuovo quadro di governance del bilancio dell'UE, riteniamo che debbano essere incluse disposizioni transitorie per garantire la continuità del sostegno agli agricoltori ai sensi delle norme vigenti. Ciò consentirebbe il completamento dell'iter colegislativo, l'elaborazione e l'approvazione dei piani NRP e l'adozione del diritto derivato dell'UE e delle norme nazionali di attuazione.

Emendamento 3283
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quater
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	- completa l'articolo soppresso -

Or. en

("Closing the EU protein gap – Drivers, synergies and trade-offs" (Ridurre il divario proteico dell'UE: fattori chiave, sinergie e compromessi), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/84255; pubblicazione del JRC di Hristov e al., 2024).*

Motivazione

Il memorandum d'intesa ha comportato una forte ed eccessiva dipendenza dalle importazioni di semi oleaginosi, comprese le colture proteiche leguminose come la soia, e un grave calo della selezione di sementi dell'UE di colture proteiche/leguminose come fagioli, piselli, lenticchie e lupini, sia per l'alimentazione umana che in particolare per quella animale (la dipendenza dalle importazioni di mangimi per le colture proteiche raggiunge il 75 %). Tali prodotti sono scarsamente coltivati nell'UE e molte razze locali/regionali sono andate perdute. Il memorandum d'intesa crea un ostacolo giuridico allo sviluppo della selezione e del mercato di semi oleaginosi di produzione propria dell'UE ed è nell'interesse della nostra autosufficienza e autonomia strategica sviluppare tale mercato.*

Emendamento 3284
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	[Articolo 70, paragrafi da 4 a 10, del regolamento NRP] Il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) è stato spostato dal regolamento NRP
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g).

2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la [gestione responsabile delle aziende agricole] di cui all'articolo XX del regolamento XX [PAC] e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche].

3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;

(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se le condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del

presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) [...] [NRP], in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri istituiscono il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei

terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (UE) [...] [NRP] e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 10. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori. 8. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dall'articolo 70 del regolamento (UE) [...] [NRP] e dal presente articolo, sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) [...] [NRP];

(b) norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) di cui all'articolo 70, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) [...] [NRP].

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

(I) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1;

(II) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b) le caratteristiche di base e le norme

relative ai sistemi seguenti:

(I) il sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS);

(II) il sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA);

(III) il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(IV) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24 [procedura di comitato, procedura d'esame].

Or. ro

Emendamento 3285
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione.
	2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.

3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento NRP [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP. La Commissione fissa o rivede i coefficienti di riduzione di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 41 del regolamento NRP).

Emendamento 3286
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi.
	1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione.
	2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.
	3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento NRP [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP. La Commissione fissa o rivede i coefficienti di riduzione di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 3287
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies

Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi

1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione.

2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.

3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento NRP [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta

di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP. La Commissione fissa o rivede i coefficienti di riduzione di cui al primo comma mediante una decisione di esecuzione.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 41 del regolamento NRP.

Emendamento 3288
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi
	1. Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici pertinenti per l'allegato del memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base alle realizzazioni previste incluse nei piani degli Stati membri interessati non supera la superficie sovvenzionata massima per

l'intera Unione.

2. Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica le corrispondenti realizzazioni previste in termini di ettari nel piano NRP.

3. Se tutte le realizzazioni previste proposte dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP superano la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell'Unione nei cinque anni precedenti, a decorrere dall'anno antecedente la presentazione della proposta di piano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88 del regolamento NRP [procedura di comitato].

4. La Commissione comunica a ciascuno di detti Stati membri il coefficiente di riduzione. Gli Stati membri adeguano le realizzazioni previste proposte nei piani NRP in base ai coefficienti di riduzione.

5. Se uno Stato membro intende aumentare le realizzazioni previste di cui al paragrafo 1, stabilite nel piano NRP approvato dalla Commissione, lo notifica alla Commissione mediante una richiesta di modifica del medesimo piano.

6. Ove risulti necessario al fine di evitare che la superficie sovvenzionata massima per l'intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione adotta atti di esecuzione sotto forma di una decisione che fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani NRP.

7. Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 3289
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Regime specifico di approvvigionamento
	1. Sono istituiti regimi specifici di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE che sono essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
	2. La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.
	3. Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi di tali prodotti necessari alle industrie di confezionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente

periodo di programmazione.

4. È concesso un sostegno per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo con prodotti dell'Unione, al fine di soddisfare, in termini di prezzo e qualità, i fabbisogni specifici di approvvigionamento stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota dell'Unione nell'approvvigionamento di tali prodotti.

5. Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo.

6. Solo i prodotti di qualità sana, leale e commercializzabile beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7. La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della prescrizione di cui al paragrafo 5.

Or. es

Emendamento 3290
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Articolo 20 nonies (nuovo) (ex articolo 57 del regolamento NRP) - Rete europea e nazionale della PAC
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:

a) coinvolgere le parti interessate, in particolare le organizzazioni rappresentative degli agricoltori e degli allevatori, le cooperative, le organizzazioni di produttori, le comunità irrigue, i giovani agricoltori, le donne rurali, i gruppi di azione locale e le autorità regionali e locali, nell'elaborazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella revisione degli interventi della PAC del piano di riduzione dei rischi della popolazione (PRNP);

d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze, in particolare in relazione all'efficienza idrica, all'irrigazione sostenibile, al riutilizzo dell'acqua, alla digitalizzazione, all'agricoltura di precisione, alla salute animale e vegetale, alla biosicurezza, alla difesa integrata, al ricambio generazionale, alla prevenzione degli incendi, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla competitività agricola e alla sicurezza alimentare.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, le reti:

a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC, nonché analisi sull'evoluzione dell'agricoltura e delle zone rurali, comprese le buone pratiche relative alla gestione sostenibile dell'acqua, alla prevenzione degli incendi, alla gestione del suolo e all'allevamento;

d) sostengono la creazione di reti di progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale (LEADER), i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, le cooperative, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni agricole, e promuovono collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

Or. es

Emendamento 3291
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Sostegno per la biosicurezza, la prevenzione e l'eradicazione delle malattie infettive negli animali
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per misure volte ad aumentare il livello di biosicurezza nelle aziende agricole e a prevenire ed eradicare le malattie infettive degli animali;
	2. Il sostegno può comprendere, in particolare:
	(a) investimenti volti a migliorare il livello di biosicurezza;
	(b) acquisto delle attrezzature e degli impianti necessari per garantire la biosicurezza;
	(c) misure veterinarie obbligatorie;
	(d) prove di laboratorio;
	(e) misure relative alla sorveglianza delle malattie infettive degli animali;
	(f) misure relative all'eradicazione di focolai di malattie infettive;
	(g) formazione e consulenza sulla biosicurezza.
	3. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per coprire in tutto o in parte i costi delle misure previste dalle disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
	4. Il sostegno contribuisce ad aumentare il livello di biosicurezza nelle aziende agricole, a limitare le perdite economiche e a garantire la sicurezza alimentare

dell'Unione.

Or. pl

Emendamento 3292
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Sistema di identificazione delle parcelle agricole
	1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000.
	2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole: (a) identifichi in modo univoco ciascuna parcella agricola e ciascuna unità di terreno contenente superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri per ricevere l'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e contenga valori aggiornati sulle superfici considerate ammissibili dagli Stati membri per ricevere l'aiuto per tali interventi; (b) consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento.

Or. en

Emendamento 3293
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 quinquies
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	(...)
	6. Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dai controlli e dalle sanzioni per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 42 del regolamento NRP; "(...)" = nessuna modifica rispetto all'articolo del regolamento NRP). Aggiunta al paragrafo 6: "dai controlli e dalle sanzioni per la". Soppresso "dal rispetto dei requisiti di". Lo status quo riguardo al rispetto delle buone pratiche agricole consente anche ai piccoli agricoltori nell'ambito del regime forfettario semplificato di beneficiare di pagamenti a titolo di incentivi.

Emendamento 3294
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Articolo 20 undecies (nuovo) (ex articolo 70 del regolamento NRP) - Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	1. Ogni Stato membro istituisce e rende

operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Tale sistema si applica agli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente regolamento ed è concepito e attuato come strumento di semplificazione, certezza del diritto, tempestività dei pagamenti e riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori e i beneficiari.

2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi pertinenti, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento sul programma nazionale di riforma agraria, a condizione che tale utilizzo non comporti ulteriori obblighi di comunicazione, duplicazioni dei controlli o sanzioni automatiche a carico degli agricoltori o dei beneficiari.

3. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione periodici e sistematici delle attività e delle pratiche agricole mediante mezzi tecnologici, compresi i dati satellitari dei Sentinel di Copernicus, destinata a sostenere la gestione degli interventi della PAC, a ridurre le ispezioni in loco e ad assistere gli agricoltori e le amministrazioni. Le informazioni generate dall'AMS non costituiscono, di per sé, una base sufficiente per imporre sanzioni, disporre riduzioni dei pagamenti, esclusioni o recuperi senza una verifica preventiva e senza dare all'agricoltore o al beneficiario interessato la possibilità di fornire spiegazioni, correzioni o elementi di prova a sostegno;

b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno

strumento digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda. Il GSA deve essere di facile utilizzo, accessibile e, ove possibile, precaricato con le informazioni già a disposizione dell'amministrazione, conformemente al principio "una tantum". I beneficiari possono correggere, aggiornare o chiarire le informazioni presentate senza oneri amministrativi sproporzionati;

f) un sistema di controllo e sanzioni basato sulla proporzionalità, sull'analisi dei rischi e sul diritto del beneficiario di essere ascoltato. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati, se del caso, da controlli in loco, che possono essere effettuati a distanza mediante l'impiego di tecnologie. Gli Stati membri evitano la duplicazione dei controlli e possono scegliere di non effettuare controlli in loco qualora le condizioni di ammissibilità delle misure siano monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo. Errori lievi, evidenti o non intenzionali non comportano sanzioni sproporzionate.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano le opportune misure correttive o, in mancanza, la Commissione chiede loro di elaborare una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle misure correttive ancora da adottare. La relazione di valutazione e, se del caso, le misure correttive e il relativo calendario di attuazione sono presentati alla Commissione entro il 15 febbraio

dell'anno civile successivo a quello in questione. Le carenze rilevate nella valutazione della qualità del sistema integrato non comportano automaticamente ritardi, riduzioni, esclusioni o recuperi dei pagamenti agli agricoltori o ai beneficiari qualora tali carenze siano attribuibili a problemi amministrativi, tecnici o relativi al sistema.

6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri istituiscono il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Tale sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili, accessibili e pratiche a sostegno della gestione sostenibile, dell'efficienza idrica, della gestione del suolo, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione degli incendi, degli organismi nocivi e delle malattie e della resilienza delle loro aziende agricole. Esso fornisce inoltre dati aggregati e anonimizzati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e può promuovere la condivisione volontaria di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole, nel rispetto della protezione dei dati, della riservatezza commerciale e del controllo degli agricoltori sui dati relativi alla loro attività.

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. L'uso dei dati condivisi dagli agricoltori è limitato alle finalità per le quali sono stati forniti, salvo che l'agricoltore o il beneficiario interessato abbia prestato il proprio consenso a un ulteriore utilizzo o che i dati siano aggregati o resi anonimi. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con

altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

8. Ove strettamente necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio, tutelando in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrino il presente regolamento esclusivamente con norme tecniche riguardanti:

a) la metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

b) il sistema integrato dei prezzi alimentari (SIPA) di cui al paragrafo 3, lettera c). Tali atti delegati non introducono nuove condizioni di ammissibilità, obblighi di comunicazione, requisiti di controllo, obblighi di condivisione dei dati o restrizioni ai pagamenti per gli agricoltori, i beneficiari o le amministrazioni nazionali e regionali, oltre a quelle stabilite nel presente regolamento.

Gli atti di recepimento rispettano la proporzionalità, il principio "una tantum", la protezione dei dati, la riservatezza commerciale e l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e i beneficiari.

Or. es

Emendamento 3295
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:
	(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;
	(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;
	(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati; (d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;
	(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;
	(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;
	(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo 18 [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC è dotata di una propria identità visiva distintiva.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 57 del regolamento NRP).

Emendamento 3296
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Articolo 20 undecies (nuovo) (ex articolo 70 del regolamento NRP) Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	****Articolo 20 undecies***
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento.
	2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.
	3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
	(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;
	(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;
	(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA); *compresi i dati relativi alle dimensioni dell'azienda, all'uso del suolo e alla proprietà fondiaria*;
	(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;
	(e) un sistema di identificazione dei beneficiari *effettivi* degli interventi

elencati ai paragrafi 1 e 2;

(...)

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione, *compresi i dati relativi al monitoraggio della concentrazione dei terreni, della proprietà fondiaria, delle dinamiche di mercato dei terreni, delle condizioni di accesso dei terreni e i dati dagli osservatori fondiari nazionali o regionali,* a vantaggio degli agricoltori *e delle autorità pubbliche*.

(...)

Or. en

Motivazione

*(Ex articolo 70 del regolamento NRP). Aggiunte (testo tra asterischi, ad es.*xyz*) al paragrafo 3 quater "compresi i dati relativi alle dimensioni dell'azienda, all'uso del suolo e alla proprietà fondiaria"; al paragrafo 3 sexies "effettivi"; al paragrafo 7 "compresi ... regionali," "e delle autorità pubbliche". Nei paragrafi indicati con (...) il testo rimane come nel regolamento NRP.*

Emendamento 3297
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	1. Il presente capo stabilisce tipi di intervento specifici nel settore agricolo

intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.

2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

3. Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento NRP, gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti:

(a) garantire alle isole minori del Mar Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro ultraperifericità o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;

(b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché mantenere e rafforzare la loro competitività.

4. La Grecia può attuare nelle isole minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, a eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera o) [regioni ultraperiferiche], di tale articolo [tipi di intervento].

5. La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali].

6. Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dal rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 42 del regolamento NRP).

Emendamento 3298
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	1. Il presente capo stabilisce tipi di intervento specifici nel settore agricolo intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.
	3. Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento NRP, gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti:
	(a) garantire alle isole minori del Mar

Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro ultraperifericità o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;

(b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché mantenere e rafforzare la loro competitività.

4. La Grecia può attuare nelle isole minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento NRP, a eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera o) [regioni ultraperiferiche], di tale articolo [tipi di intervento].

5. La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali].

6. Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dal rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3299

Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Ambito di applicazione e prescrizioni comuni
	1. Il presente capo stabilisce tipi di intervento specifici nel settore agricolo intesi a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori del Mar Egeo" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.
	3. Oltre a contribuire agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento NRP, gli interventi di cui al paragrafo 1 contribuiscono agli obiettivi seguenti:
	(a) garantire alle isole minori del Mar Egeo l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro ultraperifericità o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
	(b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole nelle isole minori del Mar Egeo, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché mantenere e rafforzare la loro competitività.
	4. La Grecia può attuare nelle isole minori del Mar Egeo gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del

regolamento NRP, a eccezione di quelli di cui alla lettera o) [regioni ultraperiferiche], di tale articolo [tipi di intervento].

5. La gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica ai beneficiari che ricevono un sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali].

6. Tuttavia il beneficiario del sostegno ai prodotti agricoli locali di cui all'articolo 20 octies (nuovo) del presente regolamento [sostegno ai prodotti agricoli locali] che riceve un pagamento annuale non superiore a 3 000 EUR è esentato dal rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato XI, parti A e C, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3300
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	1. La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli, grezzi e trasformati, nelle isole minori del Mar Egeo.
	2. La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo.
	3. La Grecia provvede a un'equa

distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o ricorrere a pagamenti decrescenti.

4. La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.

5. In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento sui piani del PNR [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico estremo possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di recupero, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. es

Emendamento 3301
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 sexies
	Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali
	1. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulla superficie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri richiedono la presentazione di

una domanda mediante il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

2. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda.

3. Gli Stati membri precompilano le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo con le informazioni ottenute dai sistemi di cui all'articolo 20 ter, paragrafo 3, o da qualsiasi altra banca dati ufficiale pertinente.

4. Gli Stati membri possono istituire un sistema di domanda automatica e decidere a quali delle domande di cui ai paragrafi 1 e 2 esso si applica.

5. Se uno Stato membro decide di utilizzare un sistema di domanda automatica, istituisce un sistema che consente all'amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base delle informazioni esistenti contenute nelle banche dati informatiche ufficiali. Se è intervenuta una modifica, tale informazioni esistenti devono essere integrate con informazioni supplementari, se necessario, a riflettere tale cambiamento. Tali informazioni esistenti e le informazioni supplementari disponibili tramite il sistema di domanda automatica sono confermate dal beneficiario.

Or. en

Emendamento 3302
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 20 sexies

Sostegno ai meccanismi di stabilizzazione dei mercati agricoli

1. Gli Stati membri possono istituire strumenti volti a stabilizzare i mercati agricoli e ad attenuare le conseguenze di perturbazioni straordinarie del mercato.

2. Il sostegno può comprendere, in particolare: (a) strumenti di intervento sul mercato;

(b) sostegno all'ammasso privato;

(c) fondi di stabilizzazione del reddito degli agricoltori;

(d) sostegno finanziario straordinario mobilitato in caso di gravi turbative del mercato;

(e) strumenti volti ad attenuare le conseguenze di variazioni improvvise dei prezzi dei prodotti agricoli.

3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per mobilitare gli strumenti di stabilizzazione dei mercati nei rispettivi piani NRP.

4. Gli strumenti di cui al presente articolo integrano gli interventi di cui all'articolo 12 e possono essere applicati in caso di crisi economiche, sanitarie, climatiche o geopolitiche che incidono sul funzionamento dei mercati agricoli.

Or. pl

Emendamento 3303
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies

Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento.

2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.

3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;

(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se le condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri istituiscono il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche

della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

8. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

Or. en

Motivazione

Si è concordato di trasferire l'ex articolo 70 del regolamento NRP.

Al paragrafo 8 "delegati" è sostituito con "di esecuzione".

Emendamento 3304
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 20 septies

Regime specifico di approvvigionamento

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli. 2. La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

3. Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.

4. È concesso un sostegno per approvvigionare le isole minori del Mar Egeo di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione.

5. Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo.

6. Soltanto i prodotti che rispondono a

criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7. La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della prescrizione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 43 del regolamento NRP).

Emendamento 3305
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Regime specifico di approvvigionamento
	1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
	2. La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.
	3. Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di

trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.

4. È concesso un sostegno per approvvigionare le isole minori del Mar Egeo di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione.

5. Non è concesso alcun sostegno per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo.

6. Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7. La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della prescrizione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 3306
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Regime specifico di approvvigionamento
	1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle isole minori del Mar Egeo per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
	2. La Grecia stabilisce nel suo piano, al livello geografico ritenuto più adeguato, un volume massimo di ciascun prodotto agricolo, tra i prodotti elencati nell'allegato I TFUE, per quantificare i fabbisogni annui di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.
	3. Il volume massimo dei prodotti agricoli di cui al primo comma comprende anche i volumi dei prodotti di cui necessitano le industrie di condizionamento e di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale o del commercio tradizionale. Il volume massimo dei prodotti di cui al primo comma è stabilito tenuto conto in particolare dei quantitativi di tali prodotti determinati nel bilancio previsionale di approvvigionamento del precedente periodo di programmazione.
	4. È concesso un sostegno per approvvigionare le isole minori del Mar Egeo di prodotti dell'Unione al fine di soddisfare, in termini di prezzo e di qualità, i fabbisogni di approvvigionamento specifici stabiliti conformemente al paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti di tali prodotti provenienti dall'Unione.
	5. Non è concesso alcun sostegno per

l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore del Mar Egeo.

6. Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

7. La Grecia applica il regime specifico di approvvigionamento in modo da tenere conto in particolare della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo, nonché della prescrizione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 3307
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Controlli e sanzioni
	1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto.
	2. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo interessate sull'importazione o sull'introduzione di prodotti agricoli si basano su un campione rappresentativo costituito almeno dal 5 % dei certificati e delle

licenze.

3. Nel caso di misure di sostegno alla produzione locale, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi e sul posto.

4. I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono verifiche incrociate con, fra l'altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo.

5. I richiedenti di aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli in loco da parte dell'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di sostegno presentate; Le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % delle domande di sostegno. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto del sostegno per ciascuna azione. In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) del presente regolamento. Ogni controllo in loco è oggetto di una relazione di ispezione che specifica i controlli effettuati.

Or. es

Emendamento 3308
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Sostegno alle filiere alimentari corte, alla trasformazione locale e alla vendita diretta

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per misure volte ad aumentare il valore aggiunto mantenuto dalle aziende agricole attraverso lo sviluppo di filiere alimentari corte.

2. Il sostegno può comprendere, in particolare:

(a) la trasformazione locale dei prodotti agricoli;

(b) vendite dirette;

(c) commercio al dettaglio di prodotti agricoli;

(d) attività marginali, locali e limitate;

(e) la creazione e lo sviluppo di mercati alimentari locali;

(f) lo sviluppo di infrastrutture per facilitare la trasformazione e la vendita a livello locale;

(g) la promozione di prodotti locali e regionali.

3. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per iniziative congiunte realizzate da agricoltori, cooperative e organizzazioni di produttori.

Il sostegno contribuisce ad accorciare la filiera alimentare, aumentare il reddito degli agricoltori, migliorare la sicurezza alimentare e sviluppare le aree rurali.

Or. pl

Emendamento 3309
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 septies
	Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.

Or. en

Emendamento 3310
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale della PAC ("rete nazionale della PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti di collaborazione in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") al fine di collegare le reti nazionali, le organizzazioni e le amministrazioni operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti: a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano dei

programmi nazionali di riforma; b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC; c) migliorare la qualità dei piani dei programmi nazionali di riforma, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati; d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze; (e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione; f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento; g) contribuire all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti: a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC, nonché analisi sull'evoluzione dell'agricoltura e delle zone rurali; b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani dei programmi nazionali di riforma (PNR) relativi alla PAC; c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi; d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale di cui all'articolo 18 bis [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. es

Emendamento 3311
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	1. La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo.
	3. La Grecia prevede un'equa distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.
	4. La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.
	5. In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento NRP [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 44 del regolamento NRP).

Emendamento 3312
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	1. La Grecia concede un sostegno per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori del Mar Egeo.
	2. La Grecia progetta gli interventi in modo da garantire la continuità e lo sviluppo della produzione agricola locale nelle isole minori del Mar Egeo.
	3. La Grecia prevede un'equa distribuzione dei pagamenti. La Grecia può limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.
	4. La Grecia può concedere un sostegno per la commercializzazione di prodotti al di fuori della regione di produzione. Tale sostegno non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, consegnata in una zona di destinazione in un determinato anno civile.
	5. In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento NRP [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno

sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. en

Emendamento 3313
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Supporto per l'analisi del suolo e la consulenza sulla fertilizzazione
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per misure volte a migliorare la qualità del suolo e a garantire una gestione efficiente dei nutrienti.
	2. Il sostegno può comprendere, in particolare:
	(a) lo svolgimento delle analisi del suolo;
	(b) l'elaborazione di piani di fertilizzazione;
	(c) consulenza sulla fertilizzazione;
	(d) l'ampliamento dei laboratori che effettuano analisi del suolo;
	(e) l'attuazione di sistemi di monitoraggio della qualità del suolo;
	(f) formazione sulla gestione efficiente dei nutrienti.
	3. Gli Stati membri possono finanziare, in tutto o in parte, i costi delle analisi del suolo effettuate ai fini delle attività agricole.

4. Il sostegno contribuisce a migliorare la fertilità del suolo, a proteggere le risorse naturali, a limitare le perdite di nutrienti e ad aumentare l'efficienza della produzione agricola.

Or. pl

Emendamento 3314
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies
	Sostegno ai prodotti agricoli locali
	In caso di modifica di un piano a norma dell'articolo 24 del regolamento NRP [modifiche dei piani], i beneficiari colpiti dalla calamità naturale eccezionale o dall'evento meteorologico grave possono continuare a beneficiare del sostegno sotto forma di misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla distribuzione di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal loro livello di attività durante tutto il periodo di ripristino, ma subordinatamente a un impegno formale a ripristinare la loro capacità di produzione agricola.

Or. en

Emendamento 3315
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 20 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 octies

Sistema di controllo e di sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 20 ter, paragrafo 3, lettera f). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, punto 2. Tali controlli sono integrati da controlli sul posto, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

Or. en

Emendamento 3316
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 nonies
	Sistema integrato di gestione e di controllo
	1. Ciascuno Stato membro istituisce e gestisce un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g) del regolamento sui piani nazionali di riforma.
	2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi pertinenti, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento sui piani nazionali di sviluppo rurale.

3. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole mediante mezzi tecnologici, compresi i dati satellitari dei Sentinel Copernicus;

b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di sostegno e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli sul posto, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto qualora tutte o parte delle condizioni di ammissibilità delle misure siano monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione evidenzi carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano le opportune misure correttive o, in mancanza, la Commissione chiede loro di elaborare una

tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle misure correttive ancora da adottare. Una relazione di valutazione e, se del caso, le misure correttive e il relativo calendario di attuazione sono presentati alla Commissione entro il 15 marzo dell'anno civile successivo a quello in questione.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi da esse autorizzati a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati condivisi dagli agricoltori con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

7. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 23, al fine di integrare il presente regolamento con:

a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c); y b) norme relative al

SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c);

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a) la forma e il contenuto di, nonché le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a disposizione della Commissione di:

i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

b) le caratteristiche di base e le norme relative:

i) all'AMS;

ii) al GSA;

iii) al SIPA;

iv) al sistema europeo di monitoraggio dei terreni. 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 3317
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 nonies
	Controlli e sanzioni
	1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto.
	2. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono

esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.

3. Nel caso di misure di sostegno alla produzione locale, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi e sul posto.

4. I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con, tra l'altro, i dati relativi alla gestione e al controllo integrati.

5. I richiedenti di aiuto a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli sul posto dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di aiuto presentate; le autorità competenti effettuano controlli sul posto a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % di tali domande. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) del presente regolamento.

Ciascun controllo sul posto costituisce l'oggetto di un rapporto di ispezione che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 45 del regolamento NRP).

Emendamento 3318

Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 nonies
	Controlli e sanzioni
	1. Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi, fisici e sul posto.
	2. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.
	3. Nel caso di misure di sostegno alla produzione locale, la Grecia effettua verifiche mediante controlli amministrativi e sul posto.
	4. I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con, tra l'altro, i dati relativi alla gestione e al controllo integrati.
	5. I richiedenti di aiuto a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli sul posto dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di aiuto presentate; le autorità competenti effettuano controlli sul posto a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % di tali domande. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto

dell'aiuto per ciascuna azione. In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) del presente regolamento. Ciascun controllo sul posto costituisce l'oggetto di un rapporto di ispezione che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate.

Or. en

Emendamento 3319
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 nonies
	Controlli e sanzioni
	1. I controlli amministrativi effettuati all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione di prodotti agricoli sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con i documenti giustificativi. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo in questione all'atto dell'importazione o dell'introduzione di prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % delle licenze e dei certificati.
	2. I controlli amministrativi sono esaustivi e comprendono controlli incrociati con, tra l'altro, i dati relativi alla gestione e al controllo integrati.
	3. I richiedenti di aiuto a titolo del regime specifico di approvvigionamento e del sostegno alla produzione locale sono selezionati per essere sottoposti a controlli sul posto dall'autorità competente sulla base di un'analisi dei rischi e della rappresentatività delle domande di aiuto

presentate; le autorità competenti effettuano controlli sul posto a campione, per ciascuna azione, su almeno il 5 % di tali domande. Il campione rappresenta inoltre almeno il 5 % degli importi oggetto dell'aiuto per ciascuna azione.

In tutti i casi appropriati, la Grecia si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) del presente regolamento.

Ciascun controllo sul posto costituisce l'oggetto di un rapporto di ispezione che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate.

Or. en

Emendamento 3320
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 decies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel

settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:

(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;

(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;

(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;

(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale, i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 57 del regolamento NRP).

Emendamento 3321
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 decies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed

europee della PAC sono i seguenti:

(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi della PAC del piano NRP;

(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;

(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;

(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo 18 bis [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti

nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. en

Emendamento 3322
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 decies
	Rete europea e nazionale della PAC
	1. Entro 12 mesi dall'approvazione del piano da parte della Commissione, ciascuno Stato membro istituisce e sostiene una rete nazionale per la PAC ("rete nazionale PAC") ai fini della messa in rete di organizzazioni e amministrazioni, consulenti, ricercatori e altri attori dell'innovazione, nonché di altri attori del settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale. Le reti nazionali PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche esistenti in materia di messa in rete negli Stati membri.
	2. La Commissione istituisce una rete europea per la politica agricola comune ("rete europea della PAC") per collegare le reti, le organizzazioni e le amministrazioni nazionali operanti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
	3. Gli obiettivi delle reti nazionali ed europee della PAC sono i seguenti:
	(a) coinvolgere i portatori di interessi nell'elaborazione e nell'attuazione degli

interventi della PAC del piano NRP;

(b) sostenere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione degli interventi della PAC;

(c) migliorare la qualità dei piani NRP, in particolare delle misure relative all'agricoltura, e diffondere i risultati;

(d) promuovere l'innovazione, l'apprendimento tra pari e la condivisione delle conoscenze;

(e) potenziare le capacità di monitoraggio e di valutazione;

(f) diffondere informazioni sulla PAC e sulle opportunità di finanziamento;

(g) concorrere all'ulteriore sviluppo della PAC.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6, le reti:

(a) raccolgono, analizzano e diffondono informazioni sulle buone pratiche relative alla PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali;

(b) sviluppano la capacità delle amministrazioni degli Stati membri e degli altri attori coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani NRP in relazione alla PAC;

(c) facilitano gli scambi, l'apprendimento tra pari e la messa in rete, compresi, se del caso, gli scambi con le reti di paesi terzi;

(d) sostengono la messa in rete dei progetti di cooperazione finanziati, quali i gruppi di azione locale a titolo dell'articolo 18 bis [LEADER] del presente regolamento, e i gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19 del presente regolamento, e promuovono i collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione.

5. La rete europea della PAC e le reti nazionali della PAC collaborano e svolgono attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi di cui al

paragrafo 3. La rete europea della PAC utilizza un'identità visiva distintiva.

Or. en

Emendamento 3323
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 20 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 undecies
	Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento.
	2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.
	3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
	(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;
	(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se le condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione.

Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile in questione.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi

che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, gli Stati membri istituiscono il sistema europeo di monitoraggio dei terreni. Il sistema fornisce agli agricoltori informazioni utili ai fini della gestione sostenibile delle loro aziende. Esso fornisce inoltre dati per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche della PAC e promuove la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle aziende agricole.

7. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

8. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

(b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c).

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b) le caratteristiche di base e le norme relative a:

i) l'AMS;

ii) il GSA;

iii) il SIPA;

iv) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3 [procedura di comitato, procedura d'esame].

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 70 del regolamento NRP).

Emendamento 3324
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 20 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 undecies
	Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento NRP.

2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.

3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:

(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;

(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;

(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

(e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul

posto se tutte o parte delle condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso.

La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle immagini satellitari.

6. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con

altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

7. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c); e

(b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c).

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b) le caratteristiche di base e le norme relative a:

i) l'AMS;

ii) il GSA;

iii) il SIPA;

iv) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3325
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 undecies
	Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)
	1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento NRP.
	2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche] del regolamento NRP.
	3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
	(a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;
	(b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;
	(c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
	(d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;
	(e) un sistema di identificazione dei

beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;

(f) un sistema di controllo e di sanzioni. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento per verificarne la legittimità e la regolarità. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli sul posto se tutte o parte delle condizioni di ammissibilità delle misure sono monitorate nell'ambito del sistema di monitoraggio dell'agricoltura di cui alla lettera a) del presente articolo.

4. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Qualora la valutazione riveli carenze negli elementi del sistema integrato, gli Stati membri adottano azioni correttive adeguate o, se ciò non accade, la Commissione chiede loro di stabilire una tabella di marcia che specifichi il calendario per l'attuazione delle azioni correttive in sospeso. La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 marzo successivo all'anno civile di cui trattasi.

5. La Commissione fornisce gratuitamente i dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio dell'agricoltura alle autorità competenti per tale sistema o ai prestatori di servizi che esse hanno autorizzato a rappresentarle. Ai fini della valutazione della qualità del sistema integrato di cui al paragrafo 4, la Commissione fornisce loro gratuitamente le immagini ad altissima risoluzione necessarie. La Commissione rimane proprietaria dei dati e delle

immagini satellitari.

6. Il sistema europeo di monitoraggio dei terreni comprende almeno i dati relativi agli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3 e, se del caso, i dati che gli agricoltori hanno condiviso con le autorità pubbliche a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. Gli Stati membri possono fornire servizi supplementari per arricchire il sistema europeo di monitoraggio dei terreni con altre fonti di informazione a vantaggio degli agricoltori.

7. Ove necessario per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in modo efficiente, coerente e non discriminatorio a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che integrano il presente regolamento con:

(a) norme sulla metodologia stabilita a livello dell'Unione per la valutazione annuale della qualità degli elementi del sistema integrato di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c);

(b) norme sul SIPA di cui al paragrafo 3, lettera c).

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a) la forma, il contenuto e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi o resi disponibili alla Commissione:

i) la relazione di valutazione di cui al paragrafo 4;

ii) le azioni correttive intraprese dagli Stati membri;

(b) le caratteristiche di base e le norme relative a:

i) l'AMS;

ii) il GSA;

iii) il SIPA;

iv) il sistema europeo di monitoraggio dei terreni.

9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3 [procedura di comitato, procedura d'esame].

Or. en

Emendamento 3326
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC	***Interoperabilità delle banche dati e*** autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC

Or. en

Motivazione

La mancanza di interoperabilità è una delle principali fonti di complessità nell'interfaccia della PAC e del SIGC rivolta agli agricoltori; migliorare l'interoperabilità è un modo valido per semplificare l'attuazione delle politiche, anziché deregolamentare e non raggiungere risultati strategici che migliorerebbero la vita e i mezzi di sussistenza. Inoltre, dopo aver respinto le posizioni del Parlamento europeo e della Commissione di affrontare la questione nei triloghi sulla "semplificazione" dell'autunno 2025, gli Stati membri hanno promesso di occuparsi dell'interoperabilità in tale sede.

Emendamento 3327
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Marion Walsmann, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorità responsabile della governance dei dati nell'ambito della PAC	Governance dei dati nell'ambito della PAC

Or. en

Emendamento 3328
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. -1. Al fine di semplificare l'interfaccia con cui i beneficiari interagiscono e le informazioni che devono fornire per accedere al sostegno, nonché di applicare, per quanto possibile, il principio di un unico controllo all'anno per ciascun beneficiario, gli Stati membri devono investire per garantire l'interoperabilità delle banche dati. I campi di dati da integrare e rendere interoperabili riflettono gli obiettivi della PAC e i pagamenti e interventi correlati alla PAC, combinando il SIGS, il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA-SIG) e i livelli dei componenti che comprendono informazioni a livello ambientale, di biodiversità e di paesaggio, nonché informazioni per il monitoraggio delle risorse naturali legate all'agricoltura e alle foreste, compreso il suolo e l'acqua.
	0. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) mettono a disposizione degli Stati membri sovvenzioni e prestiti affinché possano investire nell'aggiornamento dei propri sistemi informativi e nel miglioramento della loro efficacia e interoperabilità, fornendo altresì l'assistenza tecnica agli Stati membri da parte del JRC della Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sostengono autonomamente i costi del SIGC; tuttavia, per aggiornare i sistemi al fine di semplificare le procedure e ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico degli agricoltori, nonché per diminuire la necessità di richiedere o raccogliere informazioni, sono necessari investimenti volti ad aumentare l'interoperabilità tra le banche dati. Si prevede che, grazie a un'adeguata interoperabilità, si possa fare a meno della maggior parte dei controlli in loco, o che i moduli di domanda possano essere generati automaticamente in base al tipo di terreno coltivato dall'agricoltore o a ciò che vi si trova, riducendo l'onere amministrativo a una semplice selezione da un menu di opzioni di pagamento.

Emendamento 3329
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.	1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità ***pubblica e indipendente*** responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. ***Al fine di garantire la sovranità dei dati agricoli ed evitare conflitti di interesse, gli Stati membri provvedono affinché tale autorità non sia un soggetto privato o un organismo strutturalmente o finanziariamente legato al settore agroindustriale, alle società tecnologiche multinazionali o alle società di consulenza private. È vietato delegare o esternalizzare ad attori privati i compiti essenziali di regolamentazione e di gestione dei dati di tale autorità.*** Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante

comunicazioni elettroniche.

Or. fr

Emendamento 3330
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.	1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC***, compresi il trattamento, la raccolta e la condivisione di informazioni, dati e registri dal livello del singolo terreno a quello tra Stati membri, nella misura necessaria esclusivamente per attuare, verificare o semplificare l'applicazione del diritto dell'Unione***. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche. ***I beneficiari mantengono, se del caso, la titolarità dei loro dati grezzi e il coordinamento dei dati tutela la vita privata dei beneficiari, ricorrendo preferibilmente a identificativi unici anonimizzati.***

Or. en

Emendamento 3331

Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.	1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità nazionale e transfrontaliera tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC a beneficio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC. ***Tale autorità agisce sulla base delle strutture amministrative esistenti e garantisce un coordinamento efficace con gli organismi pagatori.*** Ai fini del presente articolo per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati mediante comunicazioni elettroniche.

Or. en

Emendamento 3332
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'ambito di tale raccolta di dati, l'autorità responsabile di ciascuno Stato membro aggrega anche le informazioni sulle strutture di titolarità e di controllo dei beneficiari di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 3333
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono avvalersi di sistemi di monitoraggio via satellite per verificare l'istituzione e il mantenimento di pratiche ambientali e colture di copertura. Qualora stabiliscano scadenze agrotecniche basate sul calendario per la semina o altre operazioni di coltivazione come condizione per il sostegno a norma del presente regolamento, gli Stati membri prevedono una certa flessibilità in tali scadenze qualora condizioni meteorologiche avverse, in particolare siccità o eccessiva umidità del suolo, impediscano la semina tempestiva. Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di monitoraggio via satellite di cui al paragrafo 1 bis per verificare l'effettiva germinazione delle colture come mezzo alternativo per dimostrare la conformità ai requisiti in materia di coltivazione, anziché il rispetto del termine previsto dal calendario.

Or. en

Emendamento 3334
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se uno Stato membro impone agli agricoltori di utilizzare sistemi di

informazione digitali interoperabili, esso provvede, con il sostegno della Commissione, affinché:

(a) siano accessibili e a prezzi contenuti per tutti gli agricoltori gli strumenti digitali necessari per conformarsi a tali sistemi;

(b) siano disponibili adeguate opportunità di assistenza tecnica e formazione per gli agricoltori, anche attraverso servizi di consulenza;

(c) siano predisposte modalità di protezione dei dati individuali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 3335
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È necessaria una chiara metrica dell'Unione per individuare e monitorare la spesa rurale relativa alla PAC, garantendo che il sostegno alle zone rurali sia misurabile, comparabile tra gli Stati membri e tangibile per gli agricoltori e le comunità rurali.

Or. en

Emendamento 3336
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	b bis) le garanzie applicabili alla protezione, all'aggregazione, all'anonimizzazione e all'uso secondario dei dati agricoli, garantendo che lo scambio di dati non comporti ulteriori oneri amministrativi, rispetti la riservatezza commerciale e consenta agli agricoltori, alle cooperative e agli altri beneficiari di mantenere un adeguato controllo sui dati relativi alla loro attività;

Or. es

Motivazione

L'interoperabilità dei dati può contribuire alla semplificazione, ma solo se protegge adeguatamente le informazioni degli agricoltori, delle cooperative e dei beneficiari.

Emendamento 3337
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'Unione in materia di interoperabilità.	(b) ***(b)*** l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'Unione in materia di interoperabilità***, compreso il coinvolgimento di organismi o entità designati in conformità del diritto nazionale per la raccolta e la trasmissione di dati aggiuntivi necessari per la piena interoperabilità***.

Or. en

Motivazione

I dati costituiscono ora una fonte fondamentale di informazioni per orientare le politiche pubbliche e valutarne i risultati. In tale contesto, la loro accuratezza e affidabilità sono requisiti essenziali ed è strategicamente importante prevedere la possibilità di affidare la raccolta dei dati a soggetti già riconosciuti a norma del diritto nazionale, quali organismi o organizzazioni coinvolti nell'attuazione delle misure relative alla politica agricola comune, anche al fine di semplificare le relazioni tra le imprese agricole e le autorità nazionali.

Emendamento 3338
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'Unione in materia di interoperabilità.	(b) l'individuazione di possibili sinergie con altre iniziative nazionali e dell'Unione in materia di interoperabilità***, incluso il coinvolgimento di organismi o entità designati conformemente al diritto nazionale per la raccolta e la trasmissione di ulteriori dati utili ad una interoperabilità completa***.

Or. it

Motivazione

I dati costituiscono oggi una risorsa informativa fondamentale per orientare le politiche pubbliche e valutarne i risultati. In questo contesto, l'accuratezza e la certezza del dato diventano requisiti essenziali e diventa strategico prevedere la possibilità di riconoscere il ruolo di raccolta del dato a soggetti già riconosciuti dal diritto nazionale, quali enti o organismi che operano nell'attuazione delle misure afferenti alla politica agricola comune anche in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra imprese agricole e Autorità nazionali.

Emendamento 3339
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) (c) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 3340
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) mezzi di protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. ro

Emendamento 3341
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) (c) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 3342
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) (c) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Motivazione

System should be voluntary. There is a need to ensure more clarity when it comes to the rules governing data access, individual data protection (aggregation, anonymisation) and

secondary use of farm-level data as well as preventing its misuse. This clarification would need to be provided for as early on as the basic act. As already mentioned in point 3.8, as a principle, any data collection system should respect strict data protection rules and business confidentiality, avoid unnecessary administrative burden, ensure farmers retain control over the use of their data as per the EU Code of Conduct on Agricultural Data Sharing and the Data Governance Act. Digitalisation must reduce the administrative burden on farmers and cooperatives and farmers organisations already play an important role in this regard.

Aspects with a direct impact on CAP implementation and on farmers such as these need to be part of the basic act. Whenever this is not possible, that implementing acts would be more appropriate than delegated acts, but they should only be used when such aspects cannot be specified in the basic act.

Emendamento 3343
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le modalità per la protezione dei dati personali, compresa la loro aggregazione e anonimizzazione.

Or. en

Emendamento 3344
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

System should be voluntary. There is a need to ensure more clarity when it comes to the rules governing data access, individual data protection (aggregation, anonymisation) and secondary use of farm-level data as well as preventing its misuse. This clarification would need to be provided for as early on as the basic act. As already mentioned in point 3.8, as a principle, any data collection system should respect strict data protection rules and business confidentiality, avoid unnecessary administrative burden, ensure farmers retain control over the use of their data as per the EU Code of Conduct on Agricultural Data Sharing and the Data Governance Act. Digitalisation must reduce the administrative burden on farmers and cooperatives and farmers organisations already play an important role in this regard.

Aspects with a direct impact on CAP implementation and on farmers such as these need to be part of the basic act. Whenever this is not possible, that implementing acts would be more appropriate than delegated acts, but they should only be used when such aspects cannot be specified in the basic act.

Emendamento 3345
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella misura del possibile, gli Stati membri basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3346
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella misura del possibile, gli Stati membri ***basano la propria valutazione delle esigenze e la progettazione delle misure sul principio secondo cui*** i dati	***Nel recepire il presente regolamento***, gli Stati membri ***provvedono affinché*** i dati ***forniti dagli agricoltori e da altri beneficiari della PAC siano*** raccolti una

sono raccolti una sola volta e riutilizzati.	sola volta e riutilizzati ***nei diversi sistemi di informazione***.

Or. en

Emendamento 3347
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli elementi di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro prende in considerazione in particolare la necessità di istituire un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014, anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

System should be voluntary. There is a need to ensure more clarity when it comes to the rules governing data access, individual data protection (aggregation, anonymisation) and secondary use of farm-level data as well as preventing its misuse. This clarification would need to be provided for as early on as the basic act. As already mentioned in point 3.8, as a principle, any data collection system should respect strict data protection rules and business confidentiality, avoid unnecessary administrative burden, ensure farmers retain control over the use of their data as per the EU Code of Conduct on Agricultural Data Sharing and the Data Governance Act. Digitalisation must reduce the administrative burden on farmers and cooperatives and farmers organisations already play an important role in this regard.

Aspects with a direct impact on CAP implementation and on farmers such as these need to be part of the basic act. Whenever this is not possible, that implementing acts would be more appropriate than delegated acts, but they should only be used when such aspects cannot be specified in the basic act.

Emendamento 3348
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per gli elementi di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro prende in considerazione in particolare la necessità di istituire un quadro unico in materia di identità digitale e l'allineamento al regolamento (UE) n. 910/2014, anche per quanto riguarda il portafoglio europeo di identità digitale per le persone fisiche e giuridiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3349
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I dati condivisi attraverso sistemi di informazione interoperabili a norma del presente regolamento sono anonimizzati e utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della PAC o a fini statistici.

Or. en

Emendamento 3350
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La raccolta, il trattamento, lo

	scambio e la pubblicazione dei dati nell'ambito della PAC sono limitati a quanto strettamente necessario e proporzionato per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Non sono richieste né pubblicate informazioni supplementari riguardanti l'assetto proprietario, la titolarità delle parcelle, i rapporti di locazione, i dati patrimoniali o societari dei beneficiari, salvo quando ciò sia strettamente necessario ed espressamente previsto dal diritto dell'Unione applicabile. Si applica il principio "una tantum", evitando richieste duplicate di informazioni già disponibili nei registri amministrativi ufficiali.

Or. es

Motivazione

La semplificazione dovrebbe applicarsi anche alla gestione dei dati. La PAC non dovrebbe creare nuovi oneri amministrativi né esporre dati sensibili relativi al patrimonio o alla produzione degli agricoltori e degli allevatori.

Emendamento 3351
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 16 dicembre di ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.	Entro il 16 dicembre di ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia. ***Gli obblighi di comunicazione annuale rimangono proporzionati e non comportano ulteriori oneri amministrativi per gli agricoltori o le amministrazioni nazionali.***

Or. en

Emendamento 3352
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 16 dicembre ***di ogni anno civile*** gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione ***annuale*** sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.	***Gli Stati membri presentano alla Commissione la propria tabella di marcia entro il 16 dicembre 2028.*** Entro il 16 dicembre ***2031 e il 16 dicembre 2034 rispettivamente,*** gli Stati membri presentano ***quindi*** alla Commissione una relazione ***iniziale e una relazione finale*** sull'attuazione della tabella di marcia, che ***valutano*** i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.

Or. pt

Emendamento 3353
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 16 dicembre di ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione ***annuale*** sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia.	Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della tabella di marcia, che valuta i progressi compiuti nell'attuazione delle fasi e delle misure e il calendario stabilito nella tabella di marcia***, due volte nel corso del programma: una volta a metà percorso e un'altra alla fine del programma***.

Or. fr

Emendamento 3354
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se necessario, gli Stati membri presentano alla Commissione le modifiche delle tabelle di marcia ***unitamente alle relazioni annuali***.	Se necessario, gli Stati membri presentano alla Commissione le modifiche delle tabelle di marcia.

Or. fr

Emendamento 3355
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri presentano la prima relazione annuale alla Commissione entro il 16 dicembre ***2029***.	Gli Stati membri presentano la prima relazione annuale alla Commissione entro il 16 dicembre ***2031***.

Or. fr

Emendamento 3356
Stefan Köhler, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Marion Walsmann, Norbert Lins, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione istituisce un sistema informatico pienamente interoperabile al fine di aggregare le informazioni sulla titolarità e sul controllo trasmesse dagli Stati membri, individuare e rintracciare i beneficiari su larga scala del sostegno della PAC in tutta

l'UE, sulla base di norme armonizzate in materia di dati che consentano l'aggregazione transfrontaliera tra tutti gli Stati membri per individuare la titolarità e il controllo effettivi all'interno dell'Unione europea; tale sistema dovrebbe consentire di tracciare i pagamenti fino ai destinatari finali e, se del caso, fino ai titolari effettivi delle persone giuridiche; il sistema deve essere attuato nel pieno rispetto del GDPR e delle decisioni della Corte di giustizia.

Or. en

Emendamento 3357
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme ***nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme*** sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 3358
Ivan David

Proposta di regolamento

Articolo 21 –paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme ***nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme*** sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Motivazione

System should be voluntary. There is a need to ensure more clarity when it comes to the rules governing data access, individual data protection (aggregation, anonymisation) and secondary use of farm-level data as well as preventing its misuse. This clarification would need to be provided for as early on as the basic act. As already mentioned in point 3.8, as a principle, any data collection system should respect strict data protection rules and business confidentiality, avoid unnecessary administrative burden, ensure farmers retain control over the use of their data as per the EU Code of Conduct on Agricultural Data Sharing and the Data Governance Act. Digitalisation must reduce the administrative burden on farmers and cooperatives and farmers organisations already play an important role in this regard.

Aspects with a direct impact on CAP implementation and on farmers such as these need to be part of the basic act. Whenever this is not possible, that implementing acts would be more appropriate than delegated acts, but they should only be used when such aspects cannot be specified in the basic act.

Emendamento 3359
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati***	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione***

conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme ***nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme*** sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).	conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 3360
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di*** adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo 23, ***che sono*** necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio ***continuo*** di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo***, integrando il presente articolo con norme nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme sulle misure di*** interoperabilità ***di cui al paragrafo 3, lettera b)***.	5. ***La*** Commissione ***può*** adottare atti ***di esecuzione*** conformemente ***alla procedura di cui*** all'articolo 23, ***ove*** necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo. ***Tali atti di esecuzione si limitano agli aspetti tecnici dell'***interoperabilità ***e non possono introdurre nuovi obblighi sostanziali per gli agricoltori, le cooperative, i beneficiari o le autorità nazionali non previsti dal presente regolamento***.

Or. es

Motivazione

Le norme che incidono direttamente sull'attuazione della PAC e sugli obblighi dei beneficiari dovrebbero essere stabilite nell'atto di base. Qualora siano necessari atti successivi, essi dovrebbero limitarsi agli aspetti tecnici ed evitare di introdurre nuovi oneri sostanziali.

Emendamento 3361
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 21 –paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo 23, che sono necessari per garantire che l'interoperabilità e lo scambio continuo di dati tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC siano attuati in modo efficiente, coerente, efficace e tempestivo, integrando il presente articolo con norme nei casi in cui l'attuazione della tabella di marcia di cui al paragrafo 2 lo richieda, e con norme sulle misure di interoperabilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 3362
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione disponga di un accesso elettronico sicuro, diretto e in sola lettura ai fini dell'attuazione, del monitoraggio, della valutazione, dell'audit, della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della prevenzione, dell'individuazione e della rettifica di frodi, conflitti di interessi, doppio finanziamento e altre irregolarità, per:

(a) il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);

(b) il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

(c) i registri relativi ai beneficiari che ricevono sostegno a norma del presente regolamento;

(d) qualsiasi altro sistema di informazione di cui al paragrafo 1 necessario per l'effettivo esercizio delle responsabilità della Commissione ai sensi del diritto dell'Unione.

Tale accesso è limitato ai dati strettamente necessari per tali finalità ed è conforme alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la protezione del bilancio dell'Unione consentendo alla Commissione di verificare la spesa della PAC sulla base di dati affidabili. Tiene conto delle ripetute raccomandazioni della Corte dei conti europea volte a migliorare l'individuazione di frodi, conflitti di interessi e irregolarità, garantendo nel contempo un accesso in sola lettura limitato allo stretto necessario.

Emendamento 3363
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri coinvolgono le autorità regionali e locali competenti nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del piano strategico della PAC e dei programmi contemplati dal presente regolamento, in particolare, le autorità regionali e locali dei territori contemplati dagli articoli 174 e 349 TFUE.

Emendamento 3364
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Articolo 52 Funzioni dell'organismo pagatore
	1. L'organismo pagatore dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offre sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e adeguata giustificazione dei pagamenti.
	2. Ciascuno Stato membro, tenuto conto delle proprie disposizioni istituzionali, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti a un unico organismo pagatore a livello nazionale o, se del caso, a uno per regione.
	3. In relazione alle misure di cui all'articolo 5 [tipo di interventi della PAC], l'organismo pagatore svolge i compiti dell'autorità di gestione di cui all'articolo 51, paragrafo 1 [autorità di gestione], lettere b), c), f), g), h), i), j) e k), e ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo. L'organismo pagatore può delegare lo svolgimento dei suoi compiti, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti.
	4. L'organismo pagatore fornisce all'autorità di coordinamento le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 50, lettere c), e) ed f), del regolamento [PAC]. Il responsabile dell'organismo pagatore redige e fornisce all'autorità di coordinamento la dichiarazione di gestione di cui

all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità].

5. Ciascuno Stato membro monitora costantemente la conformità dell'organismo pagatore ai requisiti di cui al paragrafo 1 ed è responsabile del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento. Qualora stabilisca che un organismo pagatore riconosciuto non rispetta più uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 1 in modo tale da incidere sullo svolgimento dei suoi compiti, senza indugio lo Stato membro ne sottopone a verifica il riconoscimento. Esso elabora un piano comprendente le azioni e i termini per porre rimedio alle carenze riscontrate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema. Tale periodo non supera 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, concedere una proroga di tale periodo.

Or. ro

Emendamento 3365
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
	1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli

agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.

2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, oppure le misure adottate in merito a una malattia emergente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

3. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell'attività dell'azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.

4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri

provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione del sostegno in questione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o regimi assicurativi privati.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 38 del regolamento NRP). Nuova formulazione: "20 %" anziché "30 %" in relazione alla distruzione.

Emendamento 3366
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Articolo 21 bis (nuovo) (ex articolo 84 del regolamento NRP) Norme applicabili alle imprese
	Qualora sia concesso un sostegno attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento a forme di cooperazione tra imprese, comprese le cooperative, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le comunità irrigue e altre strutture collettive di agricoltori o allevatori, tale sostegno può essere concesso esclusivamente a forme di cooperazione conformi alle norme sulla concorrenza previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali norme sulla concorrenza sono applicate in modo da preservare la capacità degli agricoltori e delle loro organizzazioni di concentrare l'offerta, migliorare il loro potere contrattuale, pianificare la produzione, sviluppare la trasformazione e la

commercializzazione, migliorare la gestione delle risorse idriche e delle risorse, promuovere l'innovazione, i sistemi di qualità, le filiere corte e il valore aggiunto nelle zone rurali.

Or. es

Emendamento 3367
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Comunicazione di informazioni
	Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari degli aiuti concessi nell'ambito degli interventi del piano NRP-PAC forniscano all'autorità di gestione, o ad altri organismi incaricati di svolgere funzioni per suo conto, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione del piano NRP-PAC.
	Gli Stati membri assicurano che siano predisposte fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali, al fine di consentire un monitoraggio efficace dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche verso il conseguimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Or. fr

Emendamento 3368
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Qualora sia concesso un sostegno attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento sui piani nazionali di riforma a forme di cooperazione tra imprese, tale sostegno può essere concesso esclusivamente a forme di cooperazione conformi alle norme sulla concorrenza stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. es

Emendamento 3369
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 84 del regolamento NRP).

Emendamento 3370
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento NRP a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 3371
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento NRP a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 3372

Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Norme applicabili alle imprese
	Se il sostegno è concesso attraverso gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento a forme di collaborazione tra imprese, esso può essere concesso solo a forme di collaborazione conformi alle norme sulla concorrenza di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 84 del regolamento NRP).

Emendamento 3373
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Aiuti di Stato
	1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a norma del presente regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione ai tipi di interventi di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, di tale

regolamento.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno versato dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), di tale regolamento o ai finanziamenti nazionali aggiuntivi previsti per gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), di tale regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3. Il sostegno fornito dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d), e), f) e da h) a r), di tale regolamento, per i quali è concesso un sostegno dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo del piano, può essere concesso solo se è conforme al presente regolamento, al regolamento NRP e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e stabilito nel piano NRP.

4. Gli Stati membri non forniscono finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), di tale regolamento.

5. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle

dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

6. In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio[1], gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti a sostegno della produzione agricola locale e dei regimi specifici di approvvigionamento erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento. [1] Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj).

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 85 del regolamento NRP). S

Emendamento 3374
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 21 ter

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a norma del presente regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione ai tipi di interventi di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, di tale regolamento.

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno versato dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), di tale regolamento o ai finanziamenti nazionali aggiuntivi previsti per gli interventi della PAC di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), di tale regolamento, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3. Il sostegno fornito dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d), e), f) e da h) a r), di tale regolamento, per i quali è concesso un sostegno dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo del piano, può essere concesso solo se è conforme al presente regolamento, al regolamento NRP e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e stabilito nel piano NRP.

4. Gli Stati membri non forniscono finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), di tale regolamento.

5. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107,

108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità.

Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

6. In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti a sostegno della produzione agricola locale e dei regimi specifici di approvvigionamento erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento. [1 bis]

[1 bis] ***Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj).***

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 85 del regolamento NRP).

Emendamento 3375
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Aiuti di Stato
	1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a norma del presente regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione ai tipi di interventi di cui alla parte II, titolo I, capo II bis, di tale regolamento.
	2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano al sostegno versato dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento e al contributo nazionale ai costi ammissibili fornito dagli Stati membri per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), del regolamento NRP o ai finanziamenti nazionali aggiuntivi previsti per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da d) a f) e da h) a r), del regolamento NRP, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.
	3. Il sostegno fornito dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere d), e), f) e da h) a r), del

regolamento NRP, per i quali è concesso un sostegno dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo del piano, può essere concesso solo se è conforme al presente regolamento, al regolamento NRP e al regolamento (UE) n. 1308/2013 e stabilito nel piano NRP.

4. Gli Stati membri non forniscono finanziamenti nazionali aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento NRP.

5. Per i prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I TFUE, cui si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, al fine di alleviare i vincoli specifici che gravano sulla produzione in ambito agricolo, della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'isolamento, dell'insularità, delle dimensioni ridotte e dell'ultraperifericità. Gli Stati membri possono concedere finanziamenti aggiuntivi per l'attuazione di interventi nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo a norma del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri notificano i finanziamenti aggiuntivi alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte dei piani. Gli aiuti notificati si considerano in tal modo notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, TFUE.

6. In deroga all'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti a sostegno della

produzione agricola locale e dei regimi specifici di approvvigionamento erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3376
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Articolo 21 ter (nuovo) (ex articolo 85 del regolamento NRP) Aiuti di Stato
	3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 fornito dagli Stati membri in relazione a operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, inteso a fornire finanziamenti aggiuntivi per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d), e), f) e da h) a r), del presente regolamento, per i quali è concesso un sostegno dell'Unione in qualsiasi momento durante il periodo contemplato dal piano, può essere concesso solo se è conforme al presente regolamento, al regolamento sul piano nazionale di riforma (PNR) e al regolamento (UE) n. 1308/2013, ed è stabilito nel piano del PNR.
	Gli Stati membri, comprese le autorità nazionali o regionali, possono fornire finanziamenti supplementari per le spese veterinarie connesse a gravi crisi veterinarie, anche qualora tali spese siano finanziate attraverso la rete di sicurezza del meccanismo, purché ciò sia necessario per proteggere la salute degli animali, la salute pubblica, la sicurezza alimentare, la stabilità del mercato o la continuità dell'attività agricola. Tali finanziamenti supplementari sono valutati in modo

proporzionato e urgente e non devono ritardare l'attuazione delle misure veterinarie di emergenza.

Or. es

Emendamento 3377
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 ter
	Articolo 20, paragrafo 1 – Contributo nazionale ai costi stimati – spostato dal regolamento NRP
	1. Il tasso minimo di contributo nazionale ai costi stimati di una misura della PAC non può essere inferiore: (a) al 15 % per le regioni meno sviluppate; L'articolo 20, paragrafo 4 è stato spostato dall'NDRP
	2. Non è richiesto alcun contributo nazionale per gli interventi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c) e g). Non sono previsti finanziamenti nazionali aggiuntivi per tali interventi. Eventuali tassi di contributo in deroga a quelli di cui al paragrafo 1 stabiliti per gli interventi di cui al titolo V, anche nel caso in cui non siano richiesti contributi nazionali, si applicano solo a un importo totale degli interventi non superiore alla quota dello Stato membro dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), come stabilito nell'allegato I.

Or. ro

Emendamento 3378
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento

Articolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quater
	Articolo 22 Prescrizioni per il piano NRP
	PAC:
	(a) concentra risorse: sul sostegno al ricambio generazionale nel settore agricolo, conformemente all'articolo 8 del regolamento XX [PAC, ricambio generazionale];
	(b) contribuisce efficacemente: (I) al miglioramento della resilienza delle aziende agricole e della gestione dei rischi a livello di azienda agricola e al sostegno della transizione digitale e basata sui dati dell'agricoltura e delle zone rurali per rafforzarne la competitività, la sostenibilità e la resilienza; (II) ai settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [PAC – settori prioritari connessi all'ambiente e al clima];
	(c) promuoverà il partenariato, lo scambio di conoscenze e, se del caso, la distribuzione dei prodotti agricoli indicando:
	(I) quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, in che modo sono state garantite la loro rappresentatività e la prevenzione del conflitto di interessi e in che modo il piano tiene conto dei loro contributi, in linea con il codice di condotta sul partenariato22, e includendo una sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del piano e di ciascun capitolo;
	(II) un sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo, compresa la sua struttura organizzativa, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC – sistemi di conoscenza e innovazione in campo

agricolo e servizi di consulenza aziendale]; (III) le modalità del programma dell'UE destinato alle scuole conformemente al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(d) specificherà in che modo il piano NRP e la sua attuazione rispettano il principio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, includendo una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione; specificherà inoltre la complementarità tra gli elementi della gestione responsabile delle aziende agricole e le misure pertinenti sostenute nell'ambito del piano NRP;

Or. ro

Emendamento 3379
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quater
	Misure transitorie
	1. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC per il periodo 2023-2027 ("attuale quadro della PAC") e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio negli anni 2028 e 2029 ("periodo transitorio") fino alla data di

applicazione del nuovo quadro giuridico.

Or. en

Emendamento 3380
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 quinquies
	Sistema di controllo e sanzioni per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri del [regolamento NRP] verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo XX, paragrafo XX, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PCP]. Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo. Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) [...] [NRP], gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale e delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti legali di cui all'allegato I, parti A e B.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 1. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 4 si applicano in caso di inadempienza ai requisiti della gestione responsabile della pesca di cui all'articolo 3 solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

(a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2 del presente regolamento [articolo 4, paragrafi 22 e 23 del regolamento NRP];

(b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 4, punto 15 [definizioni - azienda] del regolamento (UE) [...] [NRP], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro. Tuttavia, se

l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 4 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 3 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile della pesca. Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo di tali sanzioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario. Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la

	riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:
	(a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;
	(b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Or. ro

Emendamento 3381
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Misure necessarie per risolvere problemi specifici	
1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità degli interventi della PAC stabiliti nel piano NRP in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.	
3. Le misure adottate a norma dei	

paragrafi 1 e 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

Or. en

Emendamento 3382
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau, Manon Aubry

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.	1. Al fine di risolvere problemi specifici***, compresi quelli derivanti dagli effetti negativi degli accordi di libero scambio che causano un dumping economico, sociale, ambientale e sanitario a danno dell'agricoltura europea***, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza***. Tali atti comprendono l'adozione immediata di misure volte a sospendere le importazioni di prodotti agricoli che non rispettano le rigorose norme ambientali, sociali e sanitarie dell'Unione in materia di produzione***. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 3383
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I bassi redditi degli agricoltori sono in parte legati alla volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e sono indeboliti dalle posizioni speculative sui mercati a termine, che scollegano i prezzi agricoli dalla realtà economica dei produttori e minacciano la sovranità alimentare dell'Unione. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una proposta legislativa di revisione del regolamento (UE) n. 600/2014 che introduca limiti di posizione vincolanti per prevenire la speculazione sugli strumenti derivati su merci agricole e rafforzi i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in tali mercati.

Or. fr

Emendamento 3384
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Qualora, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 20 bis, riscontri una regressione degli indicatori ambientali e climatici correlati agli interventi della PAC in uno Stato membro, imputabile alle scelte di

progettazione o attuazione del suo piano NRP, la Commissione intima formalmente a tale Stato membro di presentare un piano di correzione entro tre mesi. Alla scadenza di tale termine, qualora non sia stato presentato o approvato alcun piano di correzione conforme, la Commissione sospende automaticamente il 15 % dei pagamenti intermedi dovuti a tale Stato membro per tutti gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Qualora la regressione non sia corretta entro sei mesi dalla sospensione, il tasso di sospensione è portato al 25 % e la Commissione presenta una relazione motivata al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli importi sospesi non sono riportati e sono definitivamente perduti per lo Stato membro interessato se la correzione non è effettuata prima della chiusura del periodo di programmazione.

Or. fr

Emendamento 3385
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 –paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità degli interventi della PAC stabiliti nel piano NRP in caso di circostanze straordinarie, la Commissione ***adotta*** atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.	2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità degli interventi della PAC stabiliti nel piano NRP in caso di circostanze straordinarie, la Commissione ***presenta innanzitutto gli elementi di prova di base a sostegno delle misure proposte, prima di adottare*** atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3. ***Entro tre mesi dall'inizio dell'urgenza,***

la Commissione fornisce quantificazioni o calcoli più dettagliati dell'impatto previsto delle misure da essa proposte, facendo riferimento alle fonti di dati, agli studi e alle ipotesi formulate, che costituiscono una valutazione d'impatto.

Or. en

Motivazione

Ciò al fine di garantire un'elaborazione delle politiche basata su dati concreti anche in tali "procedure di emergenza" e di evitare che la Commissione violi ancora una volta le proprie norme per legiferare meglio. Sono state addotte motivazioni deboli o inesistenti per modificare in modo significativo la politica, compreso il caso 1379/2024/MIK in merito al quale il Mediatore ha formulato una decisione. Nell'ultimo periodo di programmazione, l'architettura verde della PAC è stata modificata sei volte da quando la nuova PAC del 2021 è stata concordata dai colegislatori, e in nessuna occasione è stata fornita ai legislatori una valutazione d'impatto o alcuna prova, ad esempio in merito alla superficie o ai beneficiari interessati, alle modalità con cui sarebbero stati influenzati ecc.

Emendamento 3386
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 –paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.	3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa ***con una valutazione d'impatto e prove quantificabili dell'efficacia delle misure provvisorie contenute nei paragrafi 1 e 2, destinate a diventare permanenti, in linea con i principi per legiferare meglio[1 bis]***.

[1 bis] Norme della Commissione sul processo decisionale basato su dati

concreti: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation_it.

Or. en

Motivazione

Ciò al fine di garantire un'elaborazione delle politiche basata su dati concreti anche in tali "procedure di emergenza" e di evitare che la Commissione violi ancora una volta le proprie norme per legiferare meglio. Sono state addotte motivazioni deboli o inesistenti per modificare in modo significativo la politica, compreso il caso 1379/2024/MIK in merito al quale il Mediatore ha formulato una decisione. Nell'ultimo periodo di programmazione, l'architettura verde della PAC è stata modificata sei volte da quando la nuova PAC del 2021 è stata concordata dai colegislatori, e in nessuna occasione è stata fornita ai legislatori una valutazione d'impatto o alcuna prova, ad esempio in merito alla superficie o ai beneficiari interessati, alle modalità con cui sarebbero stati influenzati ecc.

Emendamento 3387
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Adeguamento delle dotazioni finanziarie della PAC all'inflazione
	1. Le dotazioni finanziarie previste dal presente regolamento mantengono il loro valore reale per tutto il periodo di programmazione.
	2. Se il tasso di inflazione annuo cumulativo all'interno dell'Unione, misurato dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) pubblicato da Eurostat, supera il 2 % in un dato esercizio finanziario, la Commissione ne valuta l'impatto sul potere d'acquisto del sostegno della PAC.
	3. Se del caso, la Commissione presenta senza indebito ritardo una proposta legislativa per adeguare le pertinenti dotazioni finanziarie a norma del presente regolamento al fine di preservare l'efficacia del sostegno della PAC e

garantire il costante conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Or. en

Emendamento 3388
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Articolo 22 bis - Controlli
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano che i beneficiari rispettino i requisiti in materia di gestione delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]. Gli Stati membri devono ricorrere al sistema di controllo già in vigore per la condizionalità per verificare il rispetto dei requisiti in materia di buona gestione agricola.
	2. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inosservanza colposa dei requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sulla PAC, gestione delle aziende agricole] esclusivamente qualora tale inadempienza sia dovuta ad atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione può essere elevata al 5 % dell'importo di tali pagamenti.

Se l'inadempienza è di scarsa rilevanza, non è applicata alcuna sanzione amministrativa.

Or. fr

Emendamento 3389
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Ai fini dell'audit e del controllo, della trasparenza e del monitoraggio nonché della valutazione dei risultati, gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano elettronicamente le informazioni di cui alle lettere da a) a g), riducendo al minimo gli oneri amministrativi, garantendo la sicurezza, l'integrità, l'anonimizzazione e la riservatezza dei dati personali e l'autenticazione dell'utente e consentendo lo scambio automatizzato di dati aggregati con il sistema elettronico designato dalla Commissione.
	In relazione ai dati di cui al paragrafo 1 relativi agli interventi della PAC, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno N, le informazioni aggregate e anonimizzate concernenti i pagamenti basati sulla superficie e sugli animali effettuati nell'anno di domanda N-1, gli interventi settoriali attuati nell'anno civile N-1 e, se del caso, qualsiasi altro intervento.

Or. fr

Emendamento 3390
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis
	Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	1. È istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sotto la responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Tale quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consente la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano NRP-PAC durante la sua attuazione. 2. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione comprende gli elementi seguenti:
	a) una serie di indicatori comuni di output, risultato, impatto e contesto;
	b) obiettivi e traguardi annuali stabiliti in base all'obiettivo specifico interessato, utilizzando gli indicatori di risultato pertinenti;
	c) la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati.
	Gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione sono:
	a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione della PAC;
	b) monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei piani NRP-PAC;
	c) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi previsti nei piani NRP-PAC;
	d) sostenere un processo di apprendimento comune in materia di monitoraggio e valutazione.

Or. fr

Emendamento 3391
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo ***6***, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo ***5***, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 3392
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo ***6***, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo ***5***, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a

meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 3393
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo ***6***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo ***5***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 3394
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo ***6***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo	3. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo ***5***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 3395
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo ***6***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo ***5***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 3396
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 23 –paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo ***6***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo ***5***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della

scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 3397
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Misure transitorie
	La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo [...], le misure necessarie per garantire una transizione agevole e giuridicamente certa dalle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. [...] a quelle stabilite nel presente regolamento. Tali misure garantiscono la continuità del sostegno, tutelano i diritti acquisiti e le legittime aspettative dei beneficiari e impediscono qualsiasi interruzione dei pagamenti o degli impegni derivante unicamente dall'entrata in vigore del presente regolamento. Esse stabiliscono inoltre le condizioni alle quali il sostegno approvato nell'ambito del precedente quadro giuridico può proseguire ed essere integrato nell'ambito del presente regolamento, comprese l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Or. en

Emendamento 3398
Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Valutazione
	1. Entro il 30 giugno 2031, la Commissione procede a una prima valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le principali conclusioni di tale valutazione. Tale relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative.
	2. Tale valutazione esamina almeno i seguenti aspetti:
	(a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi e, se del caso, individua le modalità per migliorarla;
	(b) il persistere dell'adeguatezza del presente regolamento alla luce del contesto economico e geopolitico.

Or. en

Emendamento 3399
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta, in particolare, l'efficacia del regolamento nel garantire la sicurezza alimentare, il reddito degli agricoltori, la

competitività del settore agroalimentare, la resilienza ai cambiamenti climatici, la sostenibilità delle aziende agricole, il ricambio generazionale e la capacità di risposta alle crisi di mercato, sanitarie, climatiche o geopolitiche. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

Or. es

Motivazione

La PAC deve essere in grado di adattarsi a un contesto economico, climatico e geopolitico sempre più incerto. Una clausola di revisione consente di valutare se il quadro 2028-2034 sia ancora sufficiente per gli agricoltori, gli allevatori e la sicurezza alimentare.

Emendamento 3400
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Riesame
	Entro il 30 giugno 2031 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. Tale relazione valuta l'attuazione del presente regolamento ed esamina, in particolare, la sua efficacia nel conseguimento dei suoi obiettivi nonché la pertinenza rispetto al contesto economico e geopolitico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 3401
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Clausola di riesame
	La Commissione riesamina il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui principali risultati entro il 30 giugno 2031. Tale relazione valuta l'attuazione del presente regolamento e la sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi, nonché la sua continua pertinenza alla luce del contesto economico e geopolitico. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa di modifiche del presente regolamento.

Or. pl

Emendamento 3402
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 bis
	Disposizioni transitorie
	Il presente regolamento dovrebbe prevedere il proseguimento dell'applicazione delle norme dell'attuale quadro della PAC per il periodo 2023-2027 ("attuale quadro della PAC") e la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, garantendo in tal modo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio negli anni 2028 e 2029

("periodo transitorio") fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico.

Or. en

Emendamento 3403
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 ter
	Periodo transitorio
	Le norme applicabili nell'ambito dell'attuale PAC 2023-2027 continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio 2028-2029 o fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico al fine di garantire la continuità dei pagamenti agli agricoltori e agli altri beneficiari.

Or. pl

Emendamento 3404
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 24 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 24 quater
	Allineamento in relazione al commercio di prodotti alimentari
	La Commissione garantisce che i prodotti agricoli importati da paesi terzi soddisfino requisiti relativi alla produzione equivalenti a quelli imposti ai produttori dell'Unione in relazione al benessere degli animali, alle norme di produzione e alle

norme per le misure sanitarie e fitosanitarie, per quanto riguarda l'uso di sostanze non autorizzate nell'Unione e l'identificabilità; la Commissione presenta ai colegislatori una relazione annuale sull'equivalenza di tali requisiti unitamente a proposte legislative nel caso in cui siano individuate discrepanze.

Or. pl

Emendamento 3405
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	Gli Stati membri stabiliscono inoltre nei rispettivi piani NRP le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità;
	(a) l'"attività agricola" è determinata attraverso entrambe le seguenti attività:
	i) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	ii) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una

superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

Or. en

Motivazione

Articolo 22 del regolamento NRP.

Alla lettera a), i termini "una o" sono soppressi.

Motivazione

Tale approccio garantisce che entrambe le condizioni debbano essere soddisfatte per contribuire a indirizzare il sostegno della PAC alle persone realmente impegnate in attività agricole. Tale approccio impedisce i pagamenti ai cosiddetti "agricoltori da divano" e ai grandi fondi di investimento che non utilizzano i terreni agricoli per la produzione, non contribuiscono alla sicurezza alimentare, ma utilizzano la "manutenzione delle superfici agricole" per mantenere l'ammissibilità al sostegno della PAC.

Emendamento 3406
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 ter
	1. Gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti di condizionalità di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]. Gli Stati membri si avvalgono dei rispettivi sistemi di controllo già in atto per verificare la conformità ai requisiti di condizionalità.
	2. SOPPRESSO
	3. SOPPRESSO
	4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza colposa, commessa per negligenza o intenzionalmente, ai requisiti di condizionalità di cui all'articolo 3 del regolamento XX [PAC] solo se tale

inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

5. Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza per negligenza o intenzionale, la riduzione può essere aumentata al 5 % dell'importo di tali pagamenti. Se l'inadempienza non è significativa, non si applica alcuna sanzione amministrativa.

Or. en

Motivazione

NRP Article 62

- in point 1. "as part of the controls referred to in Article 58 [Responsibilities of Member States] " deleted

- in point 1. "farm stewardship" replaced by "conditionality"

- in point 1. "and with Article XX paragraph XX of Regulation (EU) 202X/XXXX [CFP Regulation]." replaced by ". Member States shall make use of their control system already in place to check compliance with the conditionality requirements."

- point 3. deleted

- point 3. deleted

- in point 4. after "apply to" added "culpable"

- in point 4. after " non-compliance" added "committed either negligently or intentionally"

- in point 4. ", farm stewardship" deleted

- in point 5. before "intentional" added "negligent or"

- in point 5. "shall be at least 15 % " replaced by "may be increased to 5 % "

- in point 5. at the end added "Where the non-compliance is insignificant, no administrative penalty shall be applied."